



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 6/16/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE REALIZZATA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ BANZAI MEDIA HOLDING S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ' ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 308/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA l’istanza del 24 giugno 2016 (prot. n. 34387), presentata, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Regolamento, dagli avvocati Paola Menicati, Stefano Grassini, Gaia Carofiglio, Andrea Tonazzi e Lorenzo Picciano dello studio legale Gatti, Pavesi e Bianchi, giusta procura speciale conferita dalla società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (di seguito denominata “Mondadori”), in merito all’operazione di concentrazione relativa all’acquisizione, da parte della Mondadori dell’intero capitale sociale della società Banzai Media Holding S.r.l. (di seguito denominata “Banzai”);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del *Testo unico* è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente Mondadori risulta essere:

- società per azioni con sede legale in Milano, via Bianca di Savoia, n. 12 – 20122, c.f. n. 07012130584;
- operante nel SIC e iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) con il numero 2006 dal 15 maggio 1992;
- controllata al 50,39% dal gruppo Fininvest S.p.A.;
- controllante il 100% delle seguenti società, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni: Mondadori Pubblicità S.p.A. (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come concessionaria di pubblicità con il n. 1140), Mondadori Education S.p.A. (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come editore con il n. 9428), Mondadori Scienza S.p.A. - già Gruner + Jahr/Mondadori S.p.A. - (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come editore con il n. 1650), Mondadori Libri S.p.A. (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come editore con il n. 25353), Edizione Piemme S.p.A. (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come editore con il n. 1271), Cemit Interactive Media S.p.A. (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come editore con il n. 3756), Mondadori Retail S.p.A. (società operante nel SIC ed iscritta al ROC come editore con il n. 10125);

- titolare di un titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media sulla piattaforma digitale terrestre per il marchio “*R10ITv*” autorizzazione n. DIV/III/17536 del 2 febbraio 2014 e relativa numerazione LCN 167;

3. la società Banzai, il cui capitale sociale è oggetto di trasferimento, risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede in Milano, Via Valentino Pasini, n. 19, c.f. 02040490035;

- controllante al 100% le seguenti società: Adkaora S.r.l. c.f. n. 05791120966, Banzai Media S.r.l. c.f. n. 05791120966, società operante nel sic nel settore della pubblicità *online* e iscritta al ROC con il n. 2034, società a sua volta controllante al 100% la società Banzai Direct S.r.l. c.f. n. 12836060157, società operante nel SIC nel settore della pubblicità *online* e iscritta al ROC con il n. 8014, la società MyTrainerCommunity S.r.l. c.f. n. 03837990237 e la società Bobo Software S.r.l. c.f. n. 02481840029;

- controllata, sino alla cessione da Mondadori, dalla società Banzai S.p.A. c.f. n. 03495470969;

4. secondo quanto dichiarato dall’istante, l’operazione in esame è stata posta in essere, in data 9 maggio 2016, attraverso un contratto di compravendita (registrato in Milano in data 8 giugno 2016 al n. 19071 serie 1/T al numero di repertorio 41776 e di raccolta n. 12289) avente ad oggetto il 100% del capitale sociale della società Banzai Media Holding S.r.l. comprensivo delle partecipazioni societarie da questa detenute e sopra riportate;

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all’articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, l’operazione in esame, non determinando l’acquisizione da parte della società Mondadori di alcun titolo abilitativo e in considerazione dell’unico titolo abilitativo già in possesso, non comporta il superamento da parte dell’acquirente della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all’articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, per quanto concerne l’anno 2014, la società Mondadori ha conseguito ricavi ai fini SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – pari a *OMISSIS*%, il gruppo Fininvest ha conseguito ricavi ai fini SIC pari a *OMISSIS*% e la società Banzai pari allo *OMISSIS*%; pertanto, in considerazione della natura

dell'operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del predetto soggetto il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico*, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 12 luglio 2016

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano